



Università degli studi di Messina
 Unità Organizzativa
 Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Revisione

Pagina

n. 01

Pagina 1 di 56

Università degli Studi di Messina

Protocollo Tecnico

Anticontagio SARS-Cov-2 ai sensi dell'Ordinanza del 25/05/2020 e D.L.vo 81/2008
 Emergenza_COVID19-Linee-guida-riapertura-Conferenza-Regioni-vers6.1 del 9/7/2020
 Fase 2 parziale ripresa

Data	Documento redatto da		Documento emesso da
	22/07/2020	Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione	Direttore del Servizio Arch. Carmelo Savoca

Sintesi delle modifiche apportate:

- Aggiornato



Sommario

2	Scopo e campo di applicazione	4
3	Glossario/Vocabolario	4
4	SARS-Cov-2 e COVID-19 - Informazioni Generali	5
4.1	Periodo di incubazione e durata della malattia	6
4.2	Sintomi.....	6
4.3	Modalità di contagio	6
4.4	Permanenza sulle superfici	7
4.5	Resistenza ad agenti esterni	9
5	Misure di prevenzione	10
5.1	Distanziamento sociale	10
5.2	Lavaggio mani.....	10
6	Dispositivi di protezione individuale ed altri mezzi di protezione	11
6.2	Semimaschere filtranti monouso contro le particelle	13
6.3	Guanti di protezione contro i microrganismi pericolosi	14
7	Regole operative protocollo anticontagio SARS-Cov-2	14
7.1	<i>Protocolli generali comuni a tutte le attività</i>	14
7.2	Attività didattica	19
7.3	Attività di ricerca	21
7.4	Attività di amministrative.....	24
7.5	Uffici senza front office	25
7.6	Biblioteche.....	26
7.6	Attività manuali.....	28
7.7	Eventi e Manifestazioni.....	33
7.8	Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti	33
7.9	PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI	34
7.10	PRODUZIONI TEATRALI	34
7.11	Manifestazioni Interne.....	35
7.12	Manifestazioni all'aperto	35
7.13	Altre attività	35
8	Sorveglianza sanitaria	37
9	Formazione, informazione e addestramento	39
9.1	Informazione	39
9.2	Formazione specifica.....	40



9.3	Addestramento	40
10	Riferimenti normativi e tecnico-scientifici	40
10.1	Normativa	40
10.2	Linee - guida	42
10.3	Normativa tecnica	42
10.4	Appendice	43
	<i>Dispositivi equiparati a quelli marcati CE</i>	43
10.5	Appendice 2	44
Appendice 3	Come frizionare le mani con la soluzione alcolica	46
Appendice 4	Come lavarsi le mani con acqua e sapone	47
Appendice 5	Come indossare e togliere la mascherina chirurgica	48
Appendice 6	Come indossare la semimaschera facciale	49
Appendice 7	Modulo autocertificazione temperatura	50
Appendice 8	Modulo autocertificazione appaltatori	51



2 Scopo e campo di applicazione

Il presente protocollo viene redatto ai sensi dell'art. 18 comma1 lettere h) e i) del D. Lgs. 81/2008.

Esso fa riferimento al DPCM 26/4/2020, al documento tecnico INAIL e alle "Linee guida per la ripresa delle attività istituzionali dell'Ateneo di Messina dopo la fase del Lockdown" emesse dal Magnifico Rettore e dal Direttore Generale; esso sarà pertanto aggiornato all'evolversi della cornice normativa di riferimento e delle disposizioni attuative interne.

Il protocollo ha lo scopo di individuare le condizioni necessarie ad assicurare alle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti dell'Ateneo, adeguati livelli di protezione attraverso specifiche misure di prevenzione per il contenimento del contagio da virus SARS COV-2

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture organizzative dell'Università di Messina, ove si svolgono attività di didattica, di ricerca e amministrativa, a tutti i lavoratori così come definiti dal D. Lgs. 81/2008 (vedasi specifica successiva) ed in tutti gli edifici in cui sono presenti attività riconducibili in capo all'Università degli Studi di Messina, fino al perdurare dell'emergenza per la pandemia da SARS-Cov-2 dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Non si applica agli edifici ed alle attività di cui alla Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino e Università degli Studi Messina, dove ci si dovrà attenere alle disposizioni interne emanate dall'Azienda AOU G. Martino per tutti gli edifici.

In merito alle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si rimanda per queste strutture a quelle emanate dall'Azienda AOU.

3 Glossario/Vocabolario

Ai sensi del presente protocollo si intendono:

- *Datore di Lavoro*: Magnifico Rettore
- *Dirigente (ai fini della sicurezza)*: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto: i Presidenti delle scuole, i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti Amministrativi dell'Amministrazione Centrale, i Direttori dei Centri, i Direttori dei Centri Interdipartimentali, i Direttori e/o delegati delle Biblioteche, i Delegati del Rettore con incarico di gestione di strutture;
- *Preposto - Responsabili delle Unità di Coordinamento Tecnico-Responsabili delle Unità Organizzative - Responsabili delle Unità Operative*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
- *- Responsabile dell'Attività dei laboratori*: il responsabile dell'attività didattica o di ricerca nei laboratori;
- *Lavoratore*: è individuato come tale:
 - il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università;
 - Il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
 - gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi



comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

- i titolari di assegni di ricerca,
 - i tirocinanti,
 - i borsisti,
 - i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati;
 - Qualunque altra figura che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione.
- **Strutture organizzative:** strutture che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Messina, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
 - i Dipartimenti Didattici;
 - i Dipartimenti Amministrativi;
 - i Centri;
 - i Centri Interdipartimentali;
 - le Biblioteche
 - il CLA;
 - lo SBA;
 - Le Scuole;
 - Altre strutture autonome.
 - **Luoghi di lavoro:** tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari, gli spin-off. Sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.
 - **Non rientrano in queste categorie i locali posti all'interno dell'Azienda AOU G. Martino** dove si svolgono attività assistenziali o miste. Con esclusione dell'edificio Didattico e Centro Congressi dipendenti direttamente dall'Università.
 - **Dispositivi di protezione individuale (DPI):** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo di cui all'articolo 74, comma 1, del D. Lgs 81/2008 (per i dettagli vedi Capitolo 6 a pag.17 e seguenti).

4 SARS-Cov-2 e COVID-19 - Informazioni Generali

La pandemia attualmente in atto a livello mondiale, con epicentro nella provincia del Huabei nella Repubblica Popolare Cinese, si è rapidamente propagata nel resto del mondo coinvolgendo un numero elevato di Paesi.


Il 30 gennaio 2020, il comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO in inglese) ha dichiarato l'emergenza sanitaria mondiale sulla base dei dati di crescita in Cina e nel resto del mondo [6.1]. Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato l'emergenza nazionale.

La pandemia è dovuta ad un virus molto simile al coronavirus (CoV) che causò l'epidemia di SARS (*Severe acute respiratory syndrome* o *sindrome respiratoria acuta grave*) nel 2003 e perciò è stato nominato SARS-CoV-2 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 febbraio 2020. La malattia associata è stata invece definita come CoV Disease-19 (COVID-19).

La prima sequenza genomica del SARS-CoV-2 è stata rilasciata il 10 gennaio 2020.

È un nuovo coronavirus del tipo beta, geneticamente più simile al SARS-CoV rispetto al MERS-CoV. Come per il SARS-CoV, anche in questo caso il recettore cellulare è stato individuato nell'enzima convertitore dell'angiotensina 2 (ACE2). Il legame tra la proteina degli spike del SARS-CoV-2 è più debole di quelle delle proteine del SARS-CoV (energia libera di legame di $-50.6 \text{ kcal mol}^{-1}$ e $-78.6 \text{ kcal mol}^{-1}$ rispettivamente) Ciò spiegherebbe il fatto che il SARS-Cov-2 causi

infezioni meno gravi di quelle causate dal SARS-CoV



L'origine e gli ospiti intermedi di SARS-CoV-2, SARS-CoV e MERS-CoV (da [6.2])

È noto che sia il SARS-CoV che il MERS-CoV traggono origine dai pipistrelli e sono stati trasmessi all'uomo rispettivamente dallo zibetto e dal cammello. Una comparazione filogenetica del SARS-CoV-2 con altri coronavirus ha reso plausibile la derivazione come ospite primario anche del SARS-CoV-2 dai pipistrelli visto che quest'ultimo presenta un'omologia del 96% con due coronavirus presenti nei pipistrelli. Non è ancora noto quale sia stato l'ospite intermedio che ha provocato il superamento della barriera intraspecifica né è noto il veicolo di trasmissione. Alcuni studi avrebbero individuato come ospite intermedio alcune specie di serpenti o il pangolino ma al momento non abbiamo a disposizione risultati conclusivi.

4.1 Periodo di incubazione e durata della malattia.

Il periodo di incubazione del COVID-19 varia **da 1 a 14 giorni**. In gran parte dei casi è di 3-7 giorni. Il massimo periodo di incubazione rilevato è di 24 giorni.

4.2 Sintomi

Il COVID-19 è caratterizzato da febbre (spesso il sintomo iniziale), debolezza, tosse secca, dolore muscolare e dispnea (difficoltà respiratoria)

Da uno studio su 1099 pazienti COVID-19 ospedalizzati (di cui 926 non gravi e 173 gravi) è emerso che la febbre era il sintomo più comune (88,7% dei pazienti), seguito da tosse (67,8% dei pazienti), nausea e vomito (5% dei pazienti), diarrea (3,8 %). Alcuni pazienti mostravano anche vertigini.

In uno studio italiano in corso di pubblicazione sono descritti in qualche caso esantemi analoghi a quelli della varicella. Meno frequenti sono diarrea ed emottisi. Il 6,1% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.

Nei casi più gravi il paziente sviluppa rapidamente una sindrome respiratoria acuta, shock settico, acidosi metabolica e coagulopatia.

4.3 Modalità di contagio

La maggior carica virale di SARS-CoV-2 si trova nell'espettorato e nelle secrezioni delle alte vie aeree. Anche se può determinarsi una viremia (presenza del virus nel sangue), le infezioni derivanti da contatto col sangue non sono considerate una delle cause principali di trasmissione.

La trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso i cosiddetti *droplet*: goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti di respirare, parlare, tossire e starnutare. Per le loro dimensioni, i *droplet* viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze o depositarsi su superfici.

Per questo, la maggior parte dei casi di contagio sono dovuti alla trasmissione interpersonale per contatto diretto con una persona con sintomi respiratori o durante il periodo di incubazione.

Il SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto con oggetti o superfici su cui si sono depositati i *droplet*. Infatti, in



questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono trasmettere il virus quando accostate a bocca, naso o occhi, e comunque al viso.

La trasmissione attraverso l'aria a distanza mediante aerosol (che avviene tramite particelle di dimensioni $< 5 \mu\text{m}$ che si possono propagare a distanza maggiore di un metro) non è documentata per i coronavirus, incluso SARS-CoV-2, ad eccezione di specifiche procedure che possono generare aerosol (ad esempio, intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata) e che avvengono soltanto in ambiente sanitario. Il ruolo marginale della trasmissione per via aerogena è anche riportato nel report relativo alla missione OMS in Cina

per valutare la situazione dell'epidemia e le attuali evidenze derivanti da studi condotti in quel paese. Due studi recenti basati su campionamenti dell'aria nelle immediate vicinanze di pazienti affetti da COVID-19 con carica virale significativa nelle loro secrezioni respiratorie, non hanno dimostrato alcuna presenza del virus SARS-CoV2.

Un altro studio effettuato su voli di lunga distanza, ha dimostrato che non c'è evidenza di trasmissione del virus a passeggeri seduti in prossimità di soggetti affetti da COVID-19.

I dati attualmente disponibili non supportano quindi la trasmissione per via aerea a distanza mediante aerosol di SARS-CoV-2, fatta eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguite in un ambiente inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e/o in caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) inadeguati. È probabile per contro che la trasmissione attraverso il contatto con superfici contaminate, in particolare nelle immediate vicinanze di un paziente COVID-19, abbia un ruolo, mentre quello via aerosol rimane ancora una ipotesi solo sperimentale. Non sono stati ad oggi dimostrati casi di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2.

Tuttavia, in considerazione delle conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad oggi escludere definitivamente la possibilità di generazione di aerosol nel caso COVID-19 con sintomi respiratori, come anche riportato da alcuni organismi istituzionali quali CDC ed ECDC. Per questo motivo la procedura del tampone respiratorio è stata inserita tra quelle a rischio di generare aerosol.

Pertanto, per un principio di precauzione, CDC ed ECDC, in situazioni di scenario epidemiologico non emergenziale che preveda la sufficiente disponibilità di DPI, raccomandano l'uso di filtranti facciali DPI in tutte le pratiche di tipo assistenziale diretto in pazienti COVID-19, con priorità nei confronti di operatori sanitari a più elevato rischio poiché impegnati in procedure assistenziali a rischio di generazione aerosol.

Disease Control and Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1 metro).

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, l'attuale l'Ordinanza dispone, rifacendosi al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, che è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie".

Il presente Protocollo è stato redatto in vigore dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 25 Maggio 2020 che prevedeva che quando anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1 m è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

4.4 Permanenza sulle superfici

Una revisione basata sull'analisi di 22 studi sulla resistenza di altri coronavirus umani come il SARS-CoV, il MERS-CoV e coronavirus umani endemici (HCoV) ha mostrato che possono resistere fino a 9 giorni su superfici inanimate come metalli, vetro o plastica.

Dati sperimentali recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, indicano una rilevanza della carica virale espressa come TCID₅₀¹ (limite di rilevanza $10^{0,5}$ TCID₅₀ per mm) dopo la deposizione di 72 ore su plastica (polipropilene e Eplastic), di 48 ore su acciaio inossidabile, di 24 ore su cartone²⁰ e di 4 ore su rame. Il decadimento è di tipo esponenziale. Il tempo di dimezzamento in ore è stimato in 6,8 per la plastica; 5,6 per l'acciaio inossidabile, 3,5 per il cartone 0,8 per il rame.

Un altro studio, con condizioni sperimentali diverse, ha rivelato un decadimento al di sotto del limite di rilevanza (100 TCID₅₀/ml di mezzo di eluizione) di 2 giorni per legno e tessuto; di 4 giorni per vetro e banconote; di 7 giorni per acciaio inossidabile e plastica. Lo stesso studio ha rivelato una quantità ancora rilevabile (circa 0,1% dell'inoculo



originale) sulla parte esterna di mascherine chirurgiche. Il decadimento è anche in questo caso esponenziale, rivelandosi bifasico per le superfici lisce.

Pertanto, si ipotizza che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con envelope, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche. Generalmente altri coronavirus (es. virus SARS-CoV e MERS-CoV) non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto, ad esempio, a quelli riutilizzabili in cotone. Ciò tenendo conto che il dato si riferisce alla rilevazione analitica del RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale e quindi alla sua infettività.

¹ Il $TCID_{50}$ (Tissue Culture Infectious Dose) è la quantità di un agente citopatogenico come per esempio un virus che produce un effetto citopatico nel 50% delle colture inoculate.



4.5 Resistenza ad agenti esterni

4.5.1 Resistenza alla temperatura

Uno studio sulla resistenza alla temperatura del virus riporta che esso è sostanzialmente stabile se mantenuto a 4°C (diminuzione del titolo di circa 0,7 ordini di grandezza in 14 giorni); a 22°C la concentrazione è andata sotto il limite di rilevabilità (100 TCID₅₀/ml di mezzo di eluzione) entro la seconda settimana; a 37° C dopo 1 giorno; a 56 °C dopo 30 minuti e a 70 °C dopo 1 minuto .

Il virus viene quindi disattivato rapidamente a temperature medio-alte, mentre è stabile a bassa temperatura.

4.5.2 Dipendenza dal pH

Inoculi in soluzioni a pH variabile da 3 a 10 hanno mostrato una sostanziale non dipendenza della cinetica di disattivazione dal pH ad un'ora dall'inoculo .

4.5.3 Disattivazione con disinfettanti

Una revisione basata sull'analisi di 22 studi sulla resistenza di altri coronavirus umani come il SARS-CoV, il MERS-CoV e coronavirus umani endemici (HCoV) ha mostrato che possono essere efficientemente inattivati entro 1 minuto mediante procedure di disinfezione della superficie con soluzioni di etanolo al 62-71%, perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito allo 0,1%. Altri agenti biocidi come il cloruro di benzalconio allo 0,05-0,2% o la clorexidina digluconato allo 0,02% si sono rivelati meno efficaci .

Uno studio sull'efficienza disinfettante dei formulati dell'OMS per la detersione delle mani ha mostrato che questi sono capaci di inattivare il titolo virale entro 30 secondi

Lo stesso studio ha dimostrato che anche soluzioni detergenti delle mani contenenti etanolo o 2-propanolo a concentrazioni superiori al 30% (vol/vol) riescono ad inattivare il virus in 30 secondi.

Un altro studio ha testato l'effetto virucida aggiungendo 15 µL di una coltura di SARS-CoV-2 (~7·8 unità logaritmiche TCID₅₀ per mL) a 135 mL di vari disinfettanti, partendo da un tempo minimo di 5 minuti. Si riportano in tabella i risultati.

Concentrazione di disinfettante	Titolo virale (log TCID ₅₀ /ml)		
	5 min	15 min	30 min
Varichina (1:49)	NR	NR	NR
Varichina (1:99)	NR	NR	NR
Soluzione di sapone per le mani (1:49)	3.6	NR	NR
Etanolo (70%)	NR	NR	NR
Povidone-iodio (7.5%)	NR	NR	NR
Cloroxilenolo (0.05%)	NR	NR	NR
Clorexidine (0.05%)	NR	NR	NR
Cloruro di benzalconio (0.1%)	NR	NR	NR

Tabella 1 – andamento temporale del titolo virale (log TCID₅₀/mL) di 15 µL di una coltura di SARS-CoV-2 (~7·8 unità logaritmiche TCID₅₀ per mL) a contatto con 135 mL di soluzioni di vari disinfettanti (NR=non rilevabile) [6.35].



5 Misure di prevenzione

5.1 Distanziamento sociale

Vista la modalità di trasmissione del contagio, le autorità competenti in materia di salute pubblica, anche in base a recenti studi sulla trasmissione a distanza di aerosol contenenti il virus, hanno individuato una distanza minima di 1 m come distanza di sicurezza da mantenere tra le persone, oltre la quale è necessario aumentare il livello di sicurezza.

Il presente Protocollo è stato redatto in vigore dell'Ordinanza del 25 aprile 2020, la quale prevedeva che quando anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1 metro fosse necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Trattandosi di una previsione più cautelativa di quella attualmente vigente alla quale l'Ateneo si era comunque attrezzato, si ritiene di mantenerla.

Pertanto, quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1 metro resta necessario in Ateneo introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

5.2 Lavaggio mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Bisogna quindi lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi, ma si consiglia di lavarle per 40-60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60% di alcol. Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non lavate.

Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base alcolica. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti:

1. Bagnare bene le mani con l'acqua
2. Applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Frizionare bene le mani palmo contro palmo
4. Frizionare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Frizionare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Frizionare le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. Frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Frizionare ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Frizionare il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacquare accuratamente le mani con l'acqua
11. Asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usare la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.

In Appendice 3 e in Appendice 4 si possono visionare dei tutorial fotografici su come frizionarsi le mani con la soluzione idroalcolica e su come lavarsi le mani con acqua e sapone.



6 Dispositivi di protezione individuale ed altri mezzi di protezione

In questo documento vengono descritti i dispositivi di protezione individuale o equiparati ritenuti necessari esclusivamente per evitare il contagio e la trasmissione del SARS-CoV-2 in base alle linee guida ed alla normativa vigente. Tali dispositivi non vanno in nessun modo a sostituire altri che, in virtù delle attività messe in atto, si rendessero necessari in base alla valutazione dei rischi. In tal caso, sarà cura del Dirigente e del, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, valutarne la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Per garantire che la ripresa graduale delle attività avvenisse in modo omogeneo e sicuro, un primo contingente di dispositivi e strumenti di protezione è stato acquisito a livello centralizzato. Il materiale viene distribuito nelle quantità richieste dalle strutture e nella misura rapportata alle unità di personale la cui presenza è programmata in sede nella settimana successiva da parte della Direzione Generale.

In particolare, si evidenziano le:

- **Maschere facciali ad uso medico** (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, validate dall'ISS ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 e validi fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
- **Mascherine di comunità** per le attività non contenenti rischi lavorativi e in garanzia del distanziamento sociale di almeno 1 m.
- **Semimaschere filtranti antipolvere**, di classe FFP2 ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, validate dall'INAIL ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 e validi fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Questi dispositivi dovranno essere del tipo senza valvola di espirazione;
- **Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi** a norma UNI EN 374- 5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, validati dall'INAIL ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 e validi fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
- **Termometri digitali** per la misurazione delle febbre a distanza;
- **Camici e cuffie usa e getta**. Da utilizzare, se non ignifughi, soltanto in assenza di fiamme libere.
- **Barriere "antirespiro" in plexiglass da banco**. Installate nei locali che ospitano attività con front office.



6.1.1 Maschere chirurgiche

Le maschere chirurgiche come definite dalla norma UNI EN 14683 non sono a rigore dei DPI ma dei dispositivi medici a protezione del paziente. Questo concetto è chiarito all’inizio della norma, nel capitolo 1 (Scopo e Campo di applicazione) di cui si riporta il testo: *“Il presente documento specifica la costruzione, la progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale*

ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Una maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici. La presente norma europea non si applica alle maschere destinate esclusivamente alla protezione individuale del personale.”

A seguito dello svilupparsi della pandemia e della conseguente carenza a livello mondiale di DPI protettivi delle vie respiratorie, si è posto il problema della valutazione del grado di protezione che le mascherine chirurgiche possono garantire agli operatori che le indossano rispetto al contagio da SARS-CoV-2. In una prima fase della pandemia, organismi nazionali e internazionali hanno emesso linee-guida divergenti al

riguardo. Per esempio, ancora a fine febbraio 2020 il Center for Disease Control (CDC) statunitense , e l’European Centre for Disease and Prevention (ECDC) raccomandavano l’uso di DPI di protezione delle vie aeree anche per il personale sanitario non sottoposto a operazioni che generano aerosol (per le quali c’è consenso unanime per l’uso di DPI con livello di protezione almeno FFP2), mentre l’OMS e la Public Health Agency of Canada si limitavano a raccomandare le maschere chirurgiche.


In seguito ad approfondimenti apparsi in letteratura in merito al livello di protezione fornito dalle maschere chirurgiche soprattutto rispetto al contagio non dovuto ad aerosol [6.14][6.19], vi è stato un riallineamento delle linee guida europee e nazionali, nonché della normativa nazionale e regionale.

Qualora però il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, l’attuale l’Ordinanza dispone, rifacendosi al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, che è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.

Pertanto, quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1 metro resta necessario in Ateneo introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

È comunque certo che l’utilizzo di maschere chirurgiche da parte di tutta la popolazione aiuta a ridurre la diffusione del contagio minimizzando l’emissione di *droplet* respiratori da parte di individui infetti inconsapevoli di esserlo.

Per l’equipollenza delle mascherine chirurgiche immesse sul mercato a quelle di cui alla norma UNI EN 14683:2019 durante la fase emergenziale vedi Appendice 1 a pag. 57.



6.1.2 Corretto uso delle mascherine chirurgiche

6.1.2.1 Indossare la maschera

- 1) Lavarsi le mani con un gel alcolico o acqua e sapone prima di toccare la mascherina
- 2) Controllare che la mascherina non sia strappata e sia in buone condizioni.
- 3) Verificare qual è il lato superiore: è quello con una barretta metallica
- 4) Individuare la faccia interna che di solito è quella bianca.
- 5) Aggiustarsi la maschera sul volto facendo passare gli elastici dietro le orecchie, premere la barretta metallica o il bordo rigido facendo in modo che aderisca alla forma del naso



- 6) Sistemare la mascherina sul volto aprendola a ventaglio in modo che copra la bocca e il mento.
- 7) Fare attenzione che non ci siano spazi vuoti tra la faccia e la maschera
- 8) Non toccare la faccia anteriore della maschera durante l'uso per evitare che si contaminino.
- 9) Lavarsi le mani se si tocca accidentalmente la maschera.
- 10) Per togliersi la maschera, allentare gli elastici da dietro.

6.1.2.2 **Togliersi la maschera**

- 1) Allontanare la mascherina dalla faccia tenendola dagli elastici e senza toccare la parte anteriore della maschera.
- 2) Gettare immediatamente la mascherina nell'apposito contenitore presente in ogni sede (vedi par. Gestione Rifiuti 7.1.6 a pag.27).
- 3) Lavarsi le mani o detergerle con gel alcolico.
- 4) Le mascherine non sono riutilizzabili e vanno sostituite con una nuova dopo 4 ore di utilizzo, quando si sporcano, si deteriorano o diventano umide.

6.2 **Semimaschere filtranti monouso contro le particelle**

Le semimaschere filtranti monouso, regolate dalla norma UNI EN 149:2009 sono disponibili con tre diversi livelli di filtrazione: FFP1, FFP2 e FFP3. Sebbene siano utilizzate in primo luogo per la protezione dalla polveri, hanno efficacia anche per la protezione da microrganismi.

La filtrazione che garantiscono è sia di tipo meccanico che elettrostatico.

Per la protezione da SARS-Cov-2 sono sufficienti le semimaschere con livello di filtrazione FFP2. Sono ad esse equiparabili ed acquistabili durante tutto il periodo emergenziale le semimaschere N95 secondo lo standard americano.



Figura 8 – Due tipi di maschere semifacciali filtranti senza valvola di espirazione

Per la protezione da agenti microbiologici è sconsigliato l'uso del tipo dotato di valvola di espirazione.

Per l'equipollenza delle maschere semifacciali filtranti immesse sul mercato a quelle di cui alla norma UNI EN 149:2009 durante la fase emergenziale vedi Appendice 1 a pag. 57.

6.2.1 **Corretto uso delle maschere semifacciali filtranti**

1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.
3. Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.
4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva



all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

6.3 Guanti di protezione contro i microrganismi pericolosi

Laddove richiesti, devono essere utilizzati guanti a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus.

Qualora il tipo di attività svolta richieda l'utilizzo di guanti di protezione per altri pericoli, sarà cura del Dirigente, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria valutarne la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

7 Regole operative protocollo anticontagio SARS-Cov-2

7.1 Protocolli generali comuni a tutte le attività

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 in tutti gli ambienti di lavoro.

7.1.1 Gestione degli accessi

7.1.1.1 Modalità di accesso dei dipendenti e degli utenti

- Allo scopo di rendere più efficiente il distanziamento sociale, si è provveduto, ove possibile, a separare i flussi in entrata ed in uscita dagli edifici, o comunque a separare con nastro i due flussi all'interno del medesimo, unico varco;
- L'affollamento sarà ridotto anche mediante una rimodulazione degli orari e dei turni;
- in presenza di febbre oltre 37,5 °C o altri sintomi influenzali, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio, chiamando il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Il datore di lavoro, o suo delegato, informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- Nei primi giorni della Fase 2, il personale che risulti autorizzato ad accedere alle strutture secondo i piani di attività, dovrà compilare il modulo attestante l'assenza di sintomi influenzali e/o alterazioni febbrili e di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
- Il modulo è già disponibile ed è allegato al presente protocollo unitamente all'informativa per il trattamento dei dati personali .
- Qualora il personale non abbia già predisposto il modulo, potrà compilarlo all'accesso in portineria rigorosamente usando una propria penna. In ogni caso il modulo dovrà essere consegnato al personale addetto alle portinerie, (KSM) a ciò autorizzato. I moduli saranno poi consegnati ai responsabili di struttura per la conservazione.
- Il personale adibito alla rilevazione della temperatura sono le guardie giurate presente ai varchi. Il dato della rilevazione non dovrà essere registrato se non nei casi in cui sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. Per le procedure di sicurezza inerenti al personale adibito alla rilevazione della temperatura vedi paragrafo relativo.
- L'ingresso in Ateneo di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani mediante gli appositi dispenser già installati all'ingresso e in altri punti degli edifici, utilizzare la mascherine chirurgiche e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso .



- La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa;
- Quando, anche mediante la riorganizzazione dell'attività lavorativa, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1 metro è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 .
- Sono favoriti orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

7.1.1.2 Modalità di accesso degli appaltatori

Questo paragrafo si occupa di tutte quelle attività contrattualizzate sia durature che una tantum, che richiedono l'accesso ai locali dell'ateneo per lo svolgimento di lavori e servizi di manutenzione, riparazione, collaudo etc.

- Gli appaltatori dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento delle diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 6), nei cantieri (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 7), nel settore trasporto e logistica (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 8).
- Gli appaltatori dovranno essere messi a conoscenza delle misure di sicurezza di cui al presente protocollo;
- I Responsabili Unici del Procedimento dei contratti di appalto mettono a conoscenza i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dei contenuti del presente protocollo ed acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l'adozione da parte dell'impresa dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e allegati e del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana.
- I RUP, i DEC e i Direttori dei Lavori si coordinano con i responsabili dei contratti in modo da armonizzare le rispettive procedure aziendali e vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente protocollo anche da parte dei lavoratori delle aziende appaltatrici presenti nei locali dell'Ateneo.

7.1.1.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni

Questo paragrafo si occupa di attività sporadiche in cui è previsto l'accesso nei locali dell'Ateneo per tempi molto brevi, per esempio per la consegna di forniture.

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi;
- Qualora sia necessario effettuare attività di carico e scarico, prima dell'accesso ai locali dell'Ateneo, i trasportatori verranno sottoposti al controllo della temperatura corporea o, laddove questo non si renda possibile, rilasceranno una dichiarazione sostitutiva con le modalità descritte per gli accessi dei dipendenti .
- il personale trasportatore dovrà indossare maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 rispettando la distanza interpersonale di 1m.
- Il personale di enti o aziende esterni che accede ai locali dell'Ateneo in base a convenzioni di ricerca o trasferimento tecnologico, dovrà comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento delle diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 6), nei cantieri (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 7), nel settore trasporto e logistica (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 8), nonché le misure di cui al presente Protocollo;
- I datori di lavoro degli enti o aziende di riferimento dovranno essere messi a conoscenza delle misure di sicurezza di cui al presente protocollo;
- I Dirigenti ai fini della Sicurezza delle strutture che hanno stipulato gli atti che danno titolo all'accesso mettono a conoscenza i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dei contenuti del presente protocollo ed
- I Dirigenti ai fini della Sicurezza si coordinano con i responsabili dell'ente o azienda convenzionato in modo da armonizzare le rispettive procedure aziendali e vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente protocollo anche da parte dei lavoratori degli enti o aziende convenzionati presenti nei locali dell'Ateneo.

7.1.1.4 Accesso di personale di altri enti o aziende nei locali dell'università degli Studi di Messina

- Il personale di enti o aziende esterni che accede ai locali dell'Ateneo in base a convenzioni di ricerca o trasferimento tecnologico o altri accordi di analogo oggetto, dovrà comunque rispettare i contenuti del



presente Protocollo;

- I Dirigenti ai fini della Sicurezza delle strutture che hanno stipulato gli atti che danno titolo all'accesso ai locali dell'Università degli Studi di Messina mettono a conoscenza i Datori di Lavoro degli enti aziende coinvolti dei contenuti del presente protocollo ed acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l'adozione da parte dell'ente o azienda dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e successivi.
- I Dirigenti ai fini della Sicurezza si coordinano con i responsabili dell'ente o azienda convenzionato in modo da armonizzare le rispettive procedure aziendali e vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente protocollo anche da parte dei lavoratori degli enti o aziende convenzionati presenti nei locali dell'Ateneo.

7.1.1.5 Personale dell'Università degli Studi di Messina dislocato presso altri enti o aziende

- Prima di autorizzare la presenza di personale dell'Università degli Studi di Messina presso i locali di altri enti o aziende, i rispettivi Dirigenti ai fini della sicurezza acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l'adozione da parte dell'ente o azienda dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e successivi;
- Il Dirigente ai fini della Sicurezza autorizza il personale a recarsi presso i locali di altri enti o aziende solo dopo essersi accertato che i protocolli adottati dall'ente o azienda che lo accoglie garantiscano livelli di tutela comparabili con quelli di cui al presente Protocollo.
- Non è autorizzabile la presenza di personale dell'Università degli Studi di Messina presso o locali di Datori di Lavoro che non abbiano adottato i protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020.

7.1.2 Utilizzo degli ascensori

Durante il periodo emergenziale l'utilizzo degli ascensori è riservato esclusivamente ai disabili o affetti da patologie che rendano difficile la deambulazione o non richiedano sforzi.

L'accesso comunque è consentito ad una persona alla volta.

7.1.3 Ricambio dell'aria

- garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
- il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro;
- negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata). In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte;
- garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti.

7.1.4 Impianti di ventilazione

- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti **devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7**



(possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). **In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.** (documento tecnico INAIL)

- In questa fase può comunque risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
- acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, **sostituire con pacchi filtranti più efficienti** (es. UNI EN ISO 16890:2017:F7-F9);
- **negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/rinfrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV- 2 in aria.** Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria riciclata dall'impianto;
- nel caso di **locali senza finestre** (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria;
- pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

7.1.4.1.1 **Manutenzione preventiva degli impianti meccanici e Interventi da fare prima dell'inizio delle attività**

Le apparecchiature di riscaldamento/rinfrescamento come fan-coil, split e in generale condizionatori autonomi **dovranno rimanere spente fino a manutenzione avvenuta.**

Per detti impianti le operazioni manutentive consisteranno in:

- Pulizia della griglia di mandata aria apparecchiature;
- Sostituzione dei filtri, Impiegando dove possibile filtri a maggiore efficienza.

Inoltre, gli utilizzatori dovranno attuare le azioni e le raccomandazioni, da impiegare giornalmente, consistenti in:

- 1) **edifici senza specifici impianti di ventilazione:** garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture evitando la creazione di condizioni di disagio/discomfort (*correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo*) per gli occupanti;
- 2) edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale/estiva con fan coil, termoconvettori e pompe di calore/condizionatori autonomi: tenere spenti gli impianti per evitare condizioni di ricircolo in attesa della manutenzione prevista e dell'avvio della stagione estiva.

7.1.4.1.2 **Precisazioni**

1. Le operazioni manutentive programmate per gli impianti non devono essere paragonate a un processo di sanificazione (indoor) che per gli impianti aeralici è costituito da una complessità di operazioni che vanno dalla pulizia interna delle condotte concludendosi, se richiesto, con le analisi di laboratorio.
2. La programmazione di dettaglio dovrà essere predisposta prima della stagione estiva.

7.1.4.1.3 **Segnalazioni e richieste interventi Tecnici**

Per eventuali segnalazioni o richieste di interventi specifici sugli impianti si può contattare **l'Unità di Coordinamento Tecnico Patrimonio Immobiliare e Servizi.**



7.1.5 Pulizia e sanificazione

Nel periodo di chiusura tutte le sedi dell'Ateneo sono state sottoposte a sanificazione mediante l'impiego di prodotti a base di ipoclorito di sodio o etanolo e/o prodotti similari.

Per il futuro, una società specializzata provvederà alla sanificazione degli ambienti con cadenza mensile e secondo le esigenze del caso, fermo restando che per situazioni imprevedibili o non previste si può richiedere e concordare un intervento straordinario contattando l'Unità. **Org. Gestione Contratti e Servizi Generali.**

7.1.5.1 Pulizia quotidiana

- La pulizia degli ambienti è eseguita con frequenza di almeno una volta al giorno.
- Nei servizi igienici annessi alle aule e nei luoghi con maggiore frequentazione o accessibili dall'esterno, la pulizia avrà una frequenza di almeno due volte il giorno.
- Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con alcool etilico al 70-75% o prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire;
- I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali; di seguito i materiali compatibili con il loro uso: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili. Sono adatti anche alla pulizia e sanificazione di superfici in materiale ceramico come quelle dei servizi igienici.
- I cicli di pulizia devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
- È necessario arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.

7.1.5.2 Pulizia in caso di presenza di casi sospetti di persone con COVID-19

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

7.1.6 Gestione Rifiuti

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, l'Istituto Superiore di Sanità raccomanda per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Al momento con varie comunicazioni la società che gestisce il servizio per il comune di Messina (Messina Servizi) ha specificato che "Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche per la tutela da



COVID- 19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.” Pertanto tali DPI vanno inseriti nel mastello della indifferenziata.

Allo scopo sono presenti nelle sedi appositi contenitori per la raccolta di detto materiale.

I suddetti contenitori verranno preferenzialmente installati in prossimità dei dispenser del gel alcolico.

7.1.7 Procedure di emergenza

Nell'organizzazione dei turni, i Dirigenti ai fini della sicurezza dovranno tenere conto della composizione delle squadre di emergenza e di primo soccorso, in modo da garantire la presenza di un numero congruo e proporzionale di addetti.

Le procedure di emergenza e di evacuazione terranno conto delle indicazioni per il distanziamento e protezione personale per evitare il contagio.

7.2 Attività didattica

7.2.1 Attività con docenza in aula, colloqui, esami.

Con le “Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali” emanate dall’Ateneo, ed approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione è stato stabilito che dal 1 luglio gli esami di profitto e gli esami di laurea si potranno svolgere, indifferentemente in modalità “in presenza e in maniera telematica”.

Gli studenti potranno scegliere secondo le loro esigenze la modalità di svolgimento degli esami.

7.2.2 Svolgimento degli esami di profitto

Lo studente che intende svolgere l’esame in presenza lo può fare avendo a disposizione l’opzione presente sul portale All’atto della prenotazione dell’esame.

Svolgimento delle sessioni di laurea in presenza

Sempre a partire dal 1 luglio 2020 è possibile svolgere le sessioni di laurea sia in presenza che in modalità telematica, secondo le esigenze degli studenti laureandi.

Qualora lo studente intende sostenere l’esame di laurea in presenza, lo deve preventivamente concordare con il relatore di riferimento, il quale trasmetterà almeno 48 ore prima della seduta di laurea l’elenco degli studenti che hanno chiesto di laurearsi in presenza al Direttore del Dipartimento al fine di poter consentire di predisporre e organizzare l’aula e i necessari servizi di supporto. Tale opzione può essere espressa anche attraverso il portale all’atto della conclusione della procedura di verifica.

Ospiti

Ogni studente avrà la possibilità di portare con se come ospite **un massimo di 5 persone**.

I nominativi degli ospiti potranno essere inseriti direttamente dallo studente sul portale alla fine della procedura di verifica.

Lo studente riceverà successivamente una comunicazione via E-mail di conferma.

7.2.3 Accesso alle aule

Così come avviene per tutti i dipendenti UNIME anche gli studenti all’ingresso si dovranno sottoporre al controllo della temperatura e alla compilazione di un apposita dichiarazione.

Anche gli ospiti dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e dovranno compilare la necessaria dichiarazione.

7.2.4 Riprese video e festeggiamenti

La presenza dei Fotografi e dei Cineoperatori sarà ammessa, se i locali lo consentono, e previa specifica autorizzazione del Presidente della Commissione, stessa cosa dicasi per i parenti dei laureandi che vogliono effettuare direttamente delle riprese o delle foto.

Se autorizzati, da una posizione predeterminata, e comunque nel rispetto del distanziamento, possono eseguire delle riprese o delle foto allo studente laureando.

Non saranno ammesse eccezioni di nessun genere.

Negli atri e negli spazi antistanti gli ingressi degli edifici è vietato tassativamente effettuare festeggiamenti di qualsiasi



genere e consumare bevande o altro genere di alimenti.
Non è consentita nessuna forma di assembramento.

7.2.5 Utilizzo mascherine

Tutti gli studenti e gli ospiti devono presentarsi già muniti di mascherina individuale, che deve sempre essere indossata nelle aree comuni e sino al raggiungimento del posto assegnato.

7.2.6 Attività didattica di laboratorio

Tenuto conto dell'ultima disposizione del Rettore del 18/06/2020 Prot. 54749, con la quale informa che il a seguito del DPCM, emanato il 26 aprile 2020 avvio della "Fase 2" con specifico riferimento ai servizi resi dalle Università è possibile svolgere in presenza alcune attività. Che con lo stesso provvedimento potranno riprendere in presenza anche i tirocini limitatamente a quegli studenti del terzo anno la cui sessione di laurea è prevista per novembre.

In tutti i casi in cui sia necessaria la effettuazione di esperimenti da parte dei docenti a cui partecipano gli studenti, si farà riferimento alle valutazioni contenute nel capitolo relativo ai laboratori di ricerca .

Le linee guida dell'Ateneo hanno previsto la possibilità di tenere in presenza laboratori didattici in dipendenza della tipologia di laboratori con il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza.

In tal caso, i titolari di corsi d'insegnamento si devono attenere allo schema di organizzazione del laboratorio in presenza, secondo le indicazioni contenute negli schemi allegati e specificando numero totale delle persone.

Eventuali casi eccezionali devono essere sottoposti preventivamente alla visione del Rettore, il quale dopo aver sentito il SAPP disporrà i provvedimenti del caso.

7.2.6.1 Misure di prevenzione

- Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al paragrafo di riferimento.
- Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- Organizzare le postazioni degli studenti in modo che sia garantita una distanza interpersonale di 1 m.
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag.16).
- Prevedere distanziamento sociale a 1metro, intorno alle postazioni comuni (cappe, armadi aspirati e depositi sostanze, reagentari, bilance, apparecchiature etc.), anche tramite l'apposizione di strisce di delimitazione a terra.
- L'accesso alle postazioni comuni deve avvenire a turno, in modo che venga rispettata la distanza interpersonale di 1 m;
- L'accesso ai locali è strettamente limitato al numero indicato dal responsabile del laboratorio nello schema di realizzazione del laboratorio;
- Affiggere a tutti gli ingressi dei laboratori l'indicazione del numero massimo di persone contemporaneamente presenti;
- Separare, laddove possibile, gli ingressi dalle uscite.

7.2.6.2 Misure di protezione e DPI

- Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Indossare guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374- 5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Sarà cura del responsabile, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, se ritenuta necessaria, valutare la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 dei DPI normalmente previsti dall'attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature con quelli da indossare ai sensi del presente protocollo e comunque va considerato il probabile rischio lavorativo da esposizione;



- Utilizzare camici monouso.
- Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente il grado di infiammabilità del materiale.
- Dotare le persone che portano i capelli lunghi di cuffie monouso, se ritenute necessarie dal Responsabile del Laboratorio.

7.2.6.3 Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca ai fini della Sicurezza, fornisce i DPI;
- Il responsabile del laboratorio: organizza, anche mediante lo schema di realizzazione del laboratorio, i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze .
- Il Preposto: vigila sull'osservanza da parte degli studenti (*qualificati come lavoratori*) delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Il preposto: controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1 m.
- Personale (*tutto, studenti compresi*): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
- Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici quali banchi, cappe, armadi, tastiere, telefoni, apparecchiature etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune.
- Studente (qualificato come lavoratore): smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizza.

7.2.6.4 Formazione, informazione e addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.

7.3 Attività di ricerca

7.3.1 Ricerca compilativa

È molto raccomandato, vista anche la tipologia di rapporto di lavoro del personale non contrattualizzato, lo svolgimento di tali attività presso l'abitazione.

Per le residue attività che fosse necessario svolgere presso i locali dell'Ateneo, essendo caratterizzate da rischi lavorativi assimilabili a quelli cui sono esposti i lavoratori che svolgono un'attività amministrativa, si rimanda alle misure previste nella sezione specifica (par. 7.4 a pag. 33 e seguenti).

7.3.2 Ricerca in laboratorio

7.3.2.1 Misure di prevenzione

- Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al paragrafo relativo.
- Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- Per le attività di laboratorio occorre contenere la necessità del contenimento sociale, che impone di mantenere una distanza interpersonale di 1 m, con quella di evitare i rischi derivanti dal lavoro in solitario.
- Per questo, pur raccomandando che sia sempre mantenuta la distanza di sicurezza prevista di 1 m anche nello svolgimento della normale attività lavorativa in laboratorio, si ritiene necessario che per lo svolgimento delle attività di laboratorio siano sempre presenti due operatori, in modo da evitare il rischio riguardante lo svolgimento di lavoro in solitario. La presenza simultanea permette lo svolgimento da parte di un lavoratore dell'attività specifica sotto la supervisione di un secondo addetto che in caso di evento accidentale può intervenire.
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità.



7.3.2.1.1 **Misure organizzative**

- Per lo svolgimento delle diverse sperimentazioni, che utilizzino laboratori in comune con più persone, è necessario che il Responsabile di laboratorio preveda turni di lavoro e dove fosse possibile, il controllo da remoto delle reazioni in atto. È raccomandato inoltre, che siano ridotti al minimo gli spostamenti all'interno dei locali comuni cercando di garantire al massimo le misure di distanziamento sociale.
- L'utilizzo delle attrezzature comuni o DPC (*cappe chimiche o biologiche*) deve essere programmato in modo da far accedere a turno una sola persona, con supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni nonché attività di assistenza tecnica fornita da ditte esterne deve essere programmata sempre secondo turnazioni, che prevedano la presenza di una sola persona con la supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- L'accesso ai depositi di prodotti chimici, rifiuti, materiale di consumo deve essere programmato in modo da prevedere la presenza in sicurezza al massimo di due operatori.

7.3.2.1.2 **Gestione rifiuti**

- Rivedere e organizzare le procedure di smaltimento dei rifiuti in modo da coinvolgere al massimo due operatori che mantengano sempre la distanza di sicurezza prevista.
- Per i rifiuti costituiti da DPI e mezzi di protezione anticontagio vedi paragrafo relativo.

7.3.2.2 **Misure di protezione e DPI**

Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 ;

Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 ;

Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

Sarà cura del Direttore del Dipartimento, del Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio, con la consulenza del SAPP, se ritenuta necessaria, valutare la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 dei DPI normalmente previsti dall'attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature con quelli da indossare ai sensi del presente protocollo;

È fortemente consigliato l'utilizzo di camici monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del SAPP se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino camici lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.

Dotare le persone che portano i capelli lunghi di cuffie monouso, se ritenute necessarie dal RADR/Responsabile del Laboratorio.

7.3.2.3 **Procedure di attuazione e responsabilità**

- Datore di Lavoro/Dirigente, Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio, ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio ai fini della sicurezza: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.



- Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1 m.
- Personale (tutto): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
- Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici quali banchi, cappe, armadi, tastiere, telefoni, apparecchiature etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune.
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

7.3.2.4 Informazione, Formazione, Addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo di riferimento dal Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio e se richiesto con la collaborazione del SAPP.

7.3.3 Ricerca all'aperto

Sono compresi tutti i tipi di attività di ricerca svolti all'aperto. Campagne di scavo archeologico/cantieri di qualsiasi genere, aziende agricole ecc

7.3.3.1 Misure di prevenzione

- Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- Prevedere il distanziamento a 1 metro, intorno alle aree di lavoro, se possibile delimitarle con nastro e picchetti. Quando lo spazio non lo consente, effettuare la turnazione dei partecipanti, oppure effettuare l'attività indossando semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m;
- prima dell'inizio dell'esercitazione è necessario detergersi accuratamente le mani, attraverso gel disinfettanti. È comunque raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità.

7.3.3.2 Misure di protezione e DPI

Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- DPI normalmente previsti dalla propria attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature, ecc. Sarà cura del Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, valutarne la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
- È fortemente consigliato l'utilizzo di camici monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino camici lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.

7.3.3.3 Procedure di attuazione e responsabilità



- Datore di Lavoro/Dirigente, Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio, ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: controlla che i DPI e i mezzi anti-contagio (mascherine, disinfettanti etc.) presenti sul campo siano in numero sufficiente.
- Dirigente Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1 m.
- Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune.
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

7.3.3.4 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo relativo.

7.4 Attività di amministrative

Ai sensi del DPCM 24/4/2020, le attività amministrative si svolgono, in via ordinaria, in Smart Working o telelavoro. I piani redatti dai Responsabili amministrativi delle strutture secondo le linee guida, individuano le eventuali attività che richiedono la presenza in sede.

Nei casi in cui sia stata ritenuta necessaria la presenza in sede, anche al fine di ottimizzare i servizi di supporto alle attività istituzionali in ripresa, il personale tecnico e amministrativo adotta la più ampia flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro.

Sono disapplicate le disposizioni inerenti al rispetto della fasce di flessibilità e di quelle di presenza obbligatoria.

7.4.1 Uffici aperti con front office

7.4.1.1 Misure di prevenzione

- Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al paragrafo relativo;
- Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- Installare divisori in plexiglass per separare gli addetti dal pubblico;
- Evitare, con apposite misure organizzative (*prenotazioni, appuntamenti etc.*) contatti non necessari con altre persone nei luoghi comuni (*es. sale d'attesa delle segreterie studenti, sportelli informativi, ecc.*) regolamentando l'afflusso degli utenti di conseguenza;
- apporre segnaletica a terra (*strisce adesive, ecc.*) indicante la distanza sociale da rispettare (1 metro) da parte del personale nelle zone ad uso comune (*corridoi, disimpegno, pianerottoli, locali stampanti e fotocopiatrici, ecc.*);
- adeguare il numero di persone presenti in ogni stanza in funzione del rispetto delle distanze di sicurezza di 1 m, privilegiando, laddove possibile, la presenza di una sola persona per stanza;
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità.

7.4.1.2 Misure di protezione e DPI

- Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai



sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

- Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare la mascherina anche lavabile;

7.4.1.3 Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Dirigente: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1 m.
- Personale (tutti): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
- Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc con particolare riguardo a quelle di uso comune.
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

7.4.1.4 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo relativo.

7.5 Uffici senza front office

Misure di prevenzione

- Per le misure concernenti la gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al paragrafo relativo;
- Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- Organizzare le attività facendo in modo che in ogni stanza sia presente una sola persona o comunque sia rispettata la distanza interpersonale di 2 m.
- apporre se necessario segnaletica a terra (strisce adesive, ecc.) indicante la distanza sociale da rispettare (1 metro) nelle zone ad uso comune (, locali stampanti e fotocopiatrici, ecc.);

Misure di protezione e DPI

- Maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Lavarsi frequentemente le mani.

Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Dirigente: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1 m.
- Personale (tutti): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
- Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc



con particolare riguardo a quelle di uso comune.

- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati

Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento saranno impartiti, laddove necessari, con le regole descritte al Capitolo relativo.

7.6 Biblioteche

FASE 3 SBA. SERVIZI BIBLIOTECARI

- a) Riapertura Sale lettura;
- b) Servizio di prestito locale;
- c) Servizio di scansione articoli cartacei e capitoli di libro.

L'Ateneo riapre, in modalità programmata e con prenotazione giornaliera del singolo posto, le sale di consultazione e multimediali di alcune biblioteche.

La programmazione degli ingressi si rende necessaria per rispettare il distanziamento sociale e le norme di sicurezza a garanzia degli utenti.

Per le citate esigenze, i servizi bibliotecari saranno mantenuti on line e su prenotazione, secondo quanto precedentemente disposto.

Le sale suscettibili di apertura sono state individuate nel massimo rispetto dei criteri di sicurezza.

Misure per la riapertura delle sale letture e sale multimediali delle biblioteche.

Sale lettura

Le sale lettura che saranno rese disponibili a scopo di studio sono collocate presso:

- Biblioteca Area delle Scienze Economiche
- Biblioteca del Polo Annunziata (primo piano)
- Biblioteca del Polo Papardo (Ingegneria)
- Giurisprudenza (accesso rettorato)

Le sale saranno aperte in orario antimeridiano e la prenotazione dei posti a sedere potrà essere effettuata con il modulo di prenotazione online <<https://antonello.unime.it/prenotazione-postazione-biblioteca/>>.

Per l'ingresso in biblioteca gli utenti dovranno dotarsi di protezioni adeguate (mascherina, guanti e/o gel), esibire il modulo di autocertificazione preventivamente compilato, essere muniti del documento d'identità e della mail di conferma di prenotazione posto rilasciata dall'App.

Alcune postazioni di studio saranno riservate al personale docente.

Servizio di prestito locale

I servizi di prestito e fornitura documenti sono mantenuti su prenotazione, tramite apposito modulo accessibile anche dai canali Biblioteca del Polo centrale, Biblioteca del Polo Annunziata e Biblioteca del Polo Papardo del Team SBA e secondo le successive linee guida.

Il servizio di prelievo e restituzione del materiale bibliografico riprenderà ad essere effettuato direttamente presso le sedi nelle quali viene effettuata la richiesta.

Sarà cura delle singole biblioteche organizzare spazi adibiti per garantire il rispetto del periodo di quarantena del materiale cartaceo restituito che potrà essere limitato a tre giorni.

Servizio di scansione articoli cartacei e capitoli di libro

Il servizio di scansione articoli da riviste cartacee o capitoli di libri sarà garantito esclusivamente al personale accademico



strutturato (docenti, ricercatori, PhD, dottorandi, specializzandi) e ai tesisti muniti di motivata autorizzazione rilasciata dal proprio relatore che potranno usare lo specifico modulo online < <https://antonello.unime.it/fase-2-biblioteche/>> o inviare un massimo di tre richieste all'indirizzo di posta elettronica della biblioteca del polo centrale o della biblioteca del polo Annunziata o della Biblioteca del polo Papardo.

Linee guida

Operazioni per il ritiro libri

Le postazioni per il ritiro e la riconsegna dei libri saranno così posizionate:

- Biblioteca di Giurisprudenza: atrio palazzo rettorato;
- Biblioteca di Economia: atrio palazzo rettorato;
- Biblioteca di Scienze Cognitive: COPECS - Sala lettura piano terra;
- Biblioteca di Scienze Politiche: SCIPOG – atrio piano terra P.zza XX settembre, 4
- Biblioteca del polo Annunziata: atrio entrata principale DICAM;
- Biblioteca di Ingegneria: front office biblioteca, 4° piano – Blocco C;

Modalità di prenotazione del prestito

Gli utenti Accademici e i tesisti autorizzati effettuano la prenotazione esclusivamente in modalità telematica secondo le indicazioni già pubblicate sul sito Unime <<https://antonello.unime.it/2020/05/16/fase-2-unime-biblioteche-chiuse-servizi-aperti/>>.

Ritiro

L'utente potrà ritirare il documento il giorno e all'ora stabiliti per appuntamento, accedendo attraverso il percorso obbligato realizzato nella struttura individuata per il ritiro, ove sarà sottoposto al controllo della temperatura e invitato a compilare la dichiarazione di sicurezza prevista dal protocollo aziendale. Solo in seguito, seguendo sempre il percorso obbligato l'utente potrà recarsi presso la postazione di consegna.

Restituzione del prestito

La restituzione si effettua per appuntamento e prevede le stesse regole applicate per il ritiro del libro.

L'utente dovrà collocare il libro all'interno di una busta già contrassegnata da un'etichetta con i dati del volume prestato e i riferimenti della persona che ha usufruito del prestito, che verrà consegnata dal personale allo sportello, dovrà chiuderla e posizionarla direttamente in un apposito contenitore lì predisposto.

Terminata l'operazione, raggiungerà l'uscita seguendo lo stesso percorso di entrata mantenendo la distanza di sicurezza prevista.

Quarantena del libro

Tutti i libri riconsegnati con le modalità sopra descritte, saranno custoditi, per **almeno 3 giorni** in locali individuati dalle Biblioteche nelle quali sarà erogato il prestito.

Tutti gli operatori in qualsiasi momento e durante tutte le operazioni dovranno indossare la mascherina e i guanti, avendo cura a fine lavoro di smaltire i DPI inserendoli nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Si raccomanda anche un accurato successivo lavaggio delle mani.

Raccomandazioni per il personale delle Biblioteche

I bibliotecari, precedentemente autorizzati a rientrare in servizio, si dovranno sottoporre prima di raggiungere la postazione di lavoro al controllo della temperatura e alla compilazione della dichiarazione (solo al primo accesso) presso il presidio di controllo gestito dalla KSM.

Per coloro che si recheranno negli edifici siti nell'area di P.zza XX Settembre, la postazione di controllo è presente all'ingresso dell'edificio sede del Dipartimento di Scienze Politiche di Piazza XX settembre, 4.

Misure di protezione e DPI

Installazione barriere in plexiglass della postazione fissa del banco per i prestiti dei libri;

Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;



Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare mascherina;
Guanti di protezione, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 indossati dagli operatori che si occupano della consegna e del ritiro dei volumi.

Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Dirigente: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1 m.
- Personale (tutti): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
- Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune .
- Personale di vigilanza (guardie giurate) supporto al personale biblioteche per il controllo del rispetto delle procedure.
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo relativo.

7.7 Attività manuali

7.7.1 Giardinieri

7.7.1.1 Misure di prevenzione

- Organizzare, laddove possibile le attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di 1 m tra i lavoratori
- organizzare l'attività al fine di ridurre le interferenze e le occasioni di contatto con lavorazione esterne (ad es. manutenzione da parte di ditte esterne);
- Provvedere al controllo temperatura all'inizio delle attività ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- impedire l'uso promiscuo delle attrezzature, delle macchine, della strumentazione, degli utensili di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
- prevedere il lavaggio frequente dell'abbigliamento da lavoro;
- prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi.
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità .

7.7.1.2 Misure di protezione e DPI

- Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 ;
- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del



D.L. 02/03/2020;

È consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso.

Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.

7.7.1.3 Procedure di attuazione e responsabilità

Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;

Dirigente ai fini della sicurezza: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.

Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.

Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI

Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1m.

Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;

Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.

Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune .

Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati .

Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

7.7.1.4 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo di riferimento.

7.7.2 Operai

7.7.2.1 Misure di prevenzione

- Organizzare, laddove possibile le attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di 1 m tra i lavoratori;
- organizzare l'attività al fine di ridurre le interferenze e le occasioni di contatto con lavorazioni esterne (ad es. manutenzione da parte di ditte esterne);
- Provvedere al controllo temperatura all'inizio delle attività ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- impedire l'uso promiscuo delle attrezzature, delle macchine, della strumentazione, degli utensili di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone ed eventualmente dotare i lavoratori di gel antisettico;
- prevedere il lavaggio frequente dell'abbigliamento da lavoro;
- prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi.
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità .

7.7.2.2 Misure di protezione e DPI

- Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020.
- È consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.



7.7.2.3 Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Dirigente ai fini della sicurezza: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
- Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1 m.
- Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune.
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

7.7.2.4 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo di riferimento.

7.7.3 Stabulari e custodia animali

7.7.3.1 Misure di prevenzione

- Organizzare, laddove possibile le attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di 1 m tra i lavoratori;
- organizzare l'attività al fine di ridurre le interferenze e le occasioni di contatto con lavorazione esterne (ad es. manutenzione da parte di ditte esterne);
- Provvedere al controllo temperatura all'inizio delle attività ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre ;
- impedire l'uso promiscuo delle attrezzature, delle macchine, della strumentazione, degli utensili di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone ed eventualmente dotare i lavoratori di gel antisettico;
- prevedere il lavaggio frequente dell'abbigliamento da lavoro;
- prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi eventualmente utilizzati per il trasporto delle cavie.
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità.
- Prestare particolare attenzione nella pulizia delle gabbie.
- Prestare particolare attenzione nella raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Attenersi scrupolosamente alle procedure di lavoro e di sicurezza stilate dal responsabile dello stabulario per le attività lavorative.

7.7.3.2 Misure di protezione e DPI

- Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;
- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020.
- È consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente



con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.

7.7.3.3 Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Dirigente ai fini della sicurezza: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
- Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1 m.
- Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune.
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).

7.7.3.4 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo di riferimento.

7.7.4 Officine/Laboratori fisici

7.7.4.1 Misure di prevenzione

- Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al paragrafo di riferimento.
- Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre;
- Per questo tipo di attività occorre temperare la necessità del contenimento sociale, che impone di mantenere una distanza interpersonale di 1 m, con quella di evitare i rischi derivanti dal lavoro in solitario.
- Per questo, pur raccomandando che sia sempre mantenuta la distanza di sicurezza prevista di 1 m anche nello svolgimento della normale attività lavorativa in officine/laboratori fisici, si ritiene necessario che per lo svolgimento delle attività siano sempre presenti due operatori, in modo da evitare il rischio relativo allo svolgimento di lavoro in solitario. La compresenza permette lo svolgimento da parte di un lavoratore dell'attività specifica sotto la supervisione di un secondo addetto che in caso di evento accidentale può intervenire.
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità .
- Utilizzare nell'attività i DPI specifici previsti in rapporto ai rischi lavorativi propri per tale attività.
- Rispettare le procedure di lavoro previste dal responsabile dell'attività.

7.7.4.1.1 Misure organizzative

- È necessario che il Dirigente/Responsabile preveda turni di lavoro. È raccomandato inoltre, che siano ridotti al minimo gli spostamenti all'interno dei locali comuni cercando di garantire al massimo le misure di distanziamento sociale.
- L'utilizzo delle attrezzature comuni deve essere programmato in modo da far accedere a turno una sola persona, con supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;



- L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni nonché attività di assistenza tecnica fornita da ditte esterne deve essere programmata sempre secondo turnazioni, che prevedano la presenza di una sola persona con la supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

7.7.4.1.2 Gestione rifiuti

- Rivedere e organizzare le procedure di smaltimento dei rifiuti in modo da coinvolgere al massimo due operatori che mantengano sempre la distanza di sicurezza prevista.
- Per i rifiuti costituiti da DPI e mezzi di protezione anticontagio vedi paragrafo dedicato.

Misure di protezione e DPI

Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

Sarà cura del Dirigente, con la consulenza del SAPP, se ritenuta necessaria, valutare la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 dei DPI normalmente previsti dall'attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature etc. con quelli da indossare ai sensi del presente protocollo;

È fortemente consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili, particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.

Dotare le persone che portano i capelli lunghi di cuffie monouso, se ritenute necessarie dal Responsabile dell'officina.

Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
- Dirigente/Responsabile laboratorio: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze.
- Dirigente/responsabile laboratorio: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1 m.
- Personale (tutto): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
- Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
- Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici quali banchi, armadi, tastiere, telefoni, apparecchiature etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune .
- Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.
- Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati.

Informazione, Formazione, Addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.



7.8 Eventi e Manifestazioni

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
- Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).



- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

7.9 PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

7.10 PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.



- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
- Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

7.11 Manifestazioni Interne

Le manifestazioni interne sono ammesse per la presenza contemporanea di un massimo di 200 persone.

Le sedute devono essere organizzate nel rispetto del distanziamento sociale (*vedasi appendice sistemazione aule*).

Va rispettato comunque il limite di affollamento imposto dalle normative antincendio.

L'accesso alle strutture deve avvenire rispettando le disposizioni già previste per l'accesso normale agli edifici.

7.12 Manifestazioni all'aperto

Le manifestazioni all'aperto sono consentite fino al raggiungimento di un massimo di 1000 persone.

Le sedute devono essere organizzate tenendo conto del distanziamento sociale (*vedasi appendice sistemazione aule*).

Va comunque rispettato il limite di affollamento previsto dalle norme antincendio.

Ove necessario e secondo il tipo di manifestazione e il numero di presenze previste, occorre verificare se esistono i presupposti per il rilascio del parere della commissione di pubblico spettacolo.

L'accesso alle aree esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni già impartite per il normale ingresso agli edifici.

Particolare attenzione va posta nell'organizzazione degli accessi alle aree ove si svolgono gli eventi, predisponendo idonei corridoi di ingresso per facilitare gli accessi nel rispetto del distanziamento.

7.13 Altre attività

7.13.1 Spostamenti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa

Per tutto il periodo dell'emergenza si raccomanda a tutti i lavoratori di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dei mezzi pubblici. Pertanto, laddove le distanze lo permettano, è consigliato lo spostamento a piedi o in bicicletta o, laddove questo non sia possibile, mediante l'utilizzo del mezzo proprio.

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani con gel alcolico prima e dopo l'utilizzo degli stessi.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti adotteranno misure organizzative atte a limitare al minimo possibile gli spostamenti dei pendolari.

7.13.2 Spostamenti con mezzi dell'amministrazione

È fortemente raccomandata la presenza di non più di tre persone per mezzo.

In tal caso tutti i componenti dell'auto dovranno indossare sempre la mascherina.

Igienizzare l'auto a fine turno.



7.13.2.1 Misure di prevenzione

Dopo l'utilizzo, i responsabili dell'autoparco dovranno provvedere alla sanificazione del volante, cambio ed altre parti esposte (cruscotto etc.) con soluzioni di etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.

7.13.2.2 Misure di protezione e DPI

7.13.2.2.1 Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti)

Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020;

7.13.2.3 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo relativo

7.13.3 Sopralluoghi e gestione cantieri

La gestione dei cantieri è regolamentata dalle specifiche disposizioni del TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008; in seguito all'emissione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio el 25 04/2020, sono state disposte integrazioni al PSC e ai POS o ai PSS dei cantieri in corso, nonché dei cantieri sospesi di cui sarà disposta la riapertura durante lo stato di emergenza sanitaria, al fine adeguare detti documenti alle misure anticontagio COVID-19.

Pertanto, l'accesso alle aree di cantiere da parte del personale universitario deve avvenire in conformità alle disposizioni riportate nelle integrazioni dei documenti di cui al precedente punto, la cui redazione è demandata al CSE, di concerto con il RUP e il DL.

Di seguito si riportano alcune azioni da mettere comunque in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 in tutti gli ambienti di lavoro.

7.13.3.1 Misure di prevenzione

- Prevedere il controllo della temperatura corporea prima di entrare al lavoro, nel rispetto della normativa relativa ai dati sensibili;
- Ridurre le interferenze e le occasioni di contatto fra i lavoratori, che siano essi dipendenti dell'impresa appaltatrice o di ditte subappaltatrici;
- Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità .

7.13.3.2 Misure di protezione e DPI

- Organizzare le attività nel rispetto delle norme di "distanziamento sociale" (1 m);
- Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 .
- Eliminare i dispositivi di protezione monouso alla fine delle attività secondo le disposizioni che verranno date dai responsabili del cantiere;
- Impiegare DPI delle mani - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi UNI EN ISO 374-5:2017 monouso. I dispositivi vanno eliminati al termine del turno di lavoro e smaltiti;
- impedire l'uso promiscuo degli strumenti individuali di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
- prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi;
- prevedere pulizia e sanificazione dei locali secondo le indicazioni ministeriali.

7.13.3.3 Procedure di attuazione e responsabilità

- Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;



- Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
- Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
- Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1 m.
- Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
- Personale (preposto, lavoratori): controllo la disponibilità di gel disinfettanti.
- Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune .
-

7.13.3.4 Formazione, informazione, addestramento

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Capitolo di riferimento.

7.13.4 Distributori automatici di alimenti e bevande

- L'accesso ad una distanza inferiore ad 1 m ai distributori di alimenti e bevande è permesso ad una persona alla volta;
- Prima di accedere al distributore sarà cura degli utenti detergersi le mani con gel alcolico. A tale scopo utilizzare i dispenser installati in prossimità degli ingressi, o il liquido Gel in dotazione ad ogni dipendente;
- Sarà posta particolare cura, da parte delle ditte che effettuano il servizio durante le operazioni di pulizia giornaliera, alla pulizia delle superfici e tastiere dei distributori automatici di alimenti e bevande.

7.13.5 Misurazione della temperatura

Per sua natura, l'attività, che sarà di norma svolta dal personale di guardiania o di portineria, non permette di rispettare la distanza interpersonale di 1 m. Il personale incaricato sarà pertanto munito, per tutta la durata dell'operazione di maschera semifacciale filtrante FFP2 senza valvola di espirazione.

7.13.5.1 Misure di protezione e DPI

- semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 ;
- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 .

7.13.5.2 Formazione, informazione, addestramento

Come misurare la febbre con i termometri a distanza

Addestramento all'uso delle mascherine

Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, con le modalità descritte al Capitolo dedicato.

7.13.6 Riunioni

A partire dal 1 luglio se necessario, e possibile, il Rettore potrà, secondo le esigenze autorizzare lo svolgimento di riunioni in presenza. In tal caso è necessario che gli ambienti siano sufficientemente grandi da poter contenere i partecipanti mantenendo le stesse distanze previste per l'utilizzo delle aule. Due posti no e uno si. E comunque va garantita la distanza non inferiore a 1 m.

Alla fine di ogni riunione il locale e le postazioni vanno regolarmente igienizzate.

Tutti i partecipanti dovranno indossare sempre la mascherina, in particolare se è in funzione l'aria condizionata.

8 Sorveglianza sanitaria

- Il datore di lavoro – in collaborazione con il medico competente – informa i lavoratori circa: o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo



al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;

- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale o potenzialmente suggestivi di COVID-1, anche se lieve, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: mantenere la distanza di sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di igiene delle mani; utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- La sorveglianza sanitaria si svolgerà nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali e delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>), nonché secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.
- Le visite mediche si svolgeranno regolarmente a partire dal mese di settembre salvo i casi eccezionali e indifferibili o le richieste dei dipendenti con patologie a rischio..
- La programmazione delle visite mediche sarà organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa sarà impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita in presenza di anche una sola delle condizioni indicate al primo punto del presente paragrafo.
- Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate - per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 - le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali: la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva; la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora ritenuta congrua dal medico competente; la visita medica in occasione del cambio di mansione; la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi. Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione il medico competente valuterà, caso per caso, l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia - sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione. La visita medica periodica non verrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Può essere differibile, previo accordo su ogni caso tra il datore di lavoro ed il medico competente, in epoca successiva al 31 luglio 2020, la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Il datore di lavoro - in collaborazione con il medico competente - informa i lavoratori circa la necessità di rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
- In ogni caso, i medici competenti restano a disposizione per una valutazione documentale di quanto prodotto dal lavoratore e anche ad un confronto con il lavoratore tramite strumenti di lavoro telematici (video presenza, email, telefono) per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, pur concordando che tale modalità non possa - al momento e in mancanza di devices tecnologici attualmente non disponibili - sostituire a pieno la normale attività di sorveglianza sanitaria.
- Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV-2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Nessun dato strettamente inerente



alle condizioni di salute di un lavoratore potrà essere riferito all'azienda.

- Alla ripresa delle attività, il medico competente è opportuno che sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in rapporto all'età, e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, di prevenzione e di protezione qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della tutela della salute dei lavoratori.
- Per il rientro in servizio di lavoratori che si siano assentati per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione di due tamponi oro-naso-faringei e secondo le modalità previste dalle competenti autorità sanitarie, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.

9 Formazione, informazione e addestramento

In linea generale al momento e, fino a nuove disposizioni, tutte le attività di didattica e pertanto anche le attività di formazione si svolgono in maniera telematica, ed è pertanto necessario continuare a:

- Evitare l'organizzazione di corsi di formazione che prevedano la presenza fisica di persone in aule didattiche, se ciò non è possibile occorre organizzare l'aula nel rispetto del distanziamento sociale, riducendo i partecipanti in proporzione alla capienza dell'aula;
- Sostituire la prevista "formazione in presenza" con la formazione in video presenza (=videoconferenza=streaming sincrono).
- Si può ricorrere alla formazione in video presenza sia per l'effettuazione delle ore nei corsi di formazione di base o abilitanti, che per l'aggiornamento, ad eccezione dei moduli formativi dei corsi abilitanti che prevedono l'addestramento pratico (es. parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso o Addetti emergenza incendio).
- È opportuno che si effettui celermente la formazione teorica in videoconferenza in occasione di eventuali cambi di mansione conseguenti a modifiche organizzative messe in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19.
- Anche l'addestramento, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ma non solo, potrà essere effettuato on-line, per evitare rischi di contagio.

Per streaming sincrono si intende un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona) presso più sedi individuate dal soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

9.1 Informazione

L'Amministrazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, pubblicazioni sul portale UNIME, affissione di cartellonistica agli accessi, provvederà ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda in merito alle disposizioni del presente protocollo, con particolare riguardo a:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi



sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale

9.2 Formazione specifica

È prevista la formazione a distanza, sotto forma di tutorial, già presenti anche sul sito del Ministero della Salute per le seguenti attività:

- Come indossare e togliere in sicurezza una mascherina chirurgica;
- Come indossare e togliere in modo corretto i guanti di protezione;
- Come lavarsi le mani in modo corretto.
- Come misurare la febbre con i termometri a distanza

9.3 Addestramento

Per le loro caratteristiche di Dispositivi di Protezione delle vie aeree, le mascherine semifacciali filtranti FFP2 richiedono uno specifico addestramento.

L'addestramento, qualora il lavoratore non l'abbia svolto in precedenza per la propria attività lavorativa, sarà effettuato con la supervisione del responsabile del laboratorio ed eventualmente con la collaborazione del SAPP o altro personale dotato delle competenze opportune in streaming sincrono.

10 Riferimenti normativi e tecnico-scientifici

10.1 Normativa

10.1.1 Normativa statale

- [1.1] D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
- [1.2] D.M. 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- [1.3] Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- [1.4] Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- [1.5] DL 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020)
- [1.6] Verbale n. 13 della riunione del 29 febbraio 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
- [1.7] DL 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
- [1.8] DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) In riferimento al DPCM 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".
- [1.9] Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

[1.10] DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

[1.11] DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili



sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)

- [1.12] Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
- [1.13] DL 17 marzo 2020 n. 18 (CuraItalia) Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020)
- [1.14] Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)
- [1.15] DPCM 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
- [1.16] Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)
- [1.17] DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
- [1.18] DPCM 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
- [1.19] Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020;
- [1.20] DPCM 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale
- [1.21] DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
- [1.22] ISS - Nota esplicativa - Procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad uso medico (Art. 15 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18).
- [1.23] Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- [1.24] Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
- [1.25] DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).

10.1.2 Atti dell'Ateneo

10.1.3 *Gli atti dell'ateneo di Messina sono consultabili alla pagina*

<https://www.unime.it/it/ateneo/raccolta-circolari-covid19>



10.2 Linee - guida

IL/903/142 - ISTRUZIONE DI LAVORO "Piano di gestione e controllo infezioni da nuovo coronavirus (COVID-19)";

Rapporto ISS COVID-19 — n.2/2020 del 14 marzo 2020 "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale sars-cov-2";

Rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 Rev. 1 del 31 marzo 2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

Rapporto ISS COVID-19 - n. 5/2020 del 23 marzo 2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"

Rapporto ISS COVID-19 - n. 7/2020 del 29 marzo 2020 "Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2"

Rapporto ISS COVID-19 - n. 19/2020 del 28 marzo 2020 "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2"

Indicazioni del Ministero della Salute del 01/04/2020 "COVID-19: indicazioni per gravida- partoriente, puerpera, neonato e allattamento"

10.3 Normativa tecnica

UNI, "UNI EN ISO 374-5 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi," 2017.

UNI, "UNI EN 14683 - Maschere facciali ad uso medico," 2019.

UNI, "UNI EN 149:2009 - Semimaschere filtranti antipolvere," 2009.



10.4 Appendice

Dispositivi equiparati a quelli marcati CE

Il D. Lgs. 81/2008 (Art. 71, c. 1) definisce “Dispositivo di Protezione Individuale” (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Regolamento (UE) n. 2016/425 (D. Lgs. 81/2008, Art. 76, c. 1). Questo significa che prima di essere immessi sul mercato il produttore o l'importatore si deve accertare che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto Regolamento. Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. Analogamente importatori e distributori prima di immettere sul mercato controllano e verificano che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti.

Il DL n. 9 del 2 marzo 2020, art. 34, c 2 consente, in relazione all'emergenza e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

Il DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 15 1, fermo quanto previsto dall'articolo 34 del DL 2 marzo 2020, n. 9 consente, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

Analogamente, i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.



L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

Qualora all'esito della valutazione di cui sopra, i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Il DL n. 9 del 2 marzo 2020, art 34 comma 3 consente, in relazione all'emergenza, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, di fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 16 comma1, dispone che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

A tal fine, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Le maschere semifacciali filtranti antipolvere marcate N 95 NIOSH (standard americano) sono state equiparate alle FFP2 europee con Verbale n. 13 della riunione del 29 febbraio 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

10.5 Appendice 2

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID- 19);
- 4) 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota

n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione



Università degli studi di Messina
Unità Organizzativa
Servizio Autonomo di Prevenzione

Revisione

Pagina

n. 01

Pagina 45 di 56

del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Appendice 3

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica

Ministero della Salute

CCM
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

1a **1b**

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

2

frizionare le mani palmo contro palmo

3

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.

World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Image: www.who.int

Appendice 4

Come lavarsi le mani con acqua e sapone

Appendice 5

Come indossare e togliere la mascherina chirurgica

Come si indossano le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



Step 2:

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi



Step 3:

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno



Step 4:

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie



Step 5:

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento



Step 6:

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

Come si tolgono le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



Step 2:

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata



Step 3:

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciala da dietro le orecchie.



Step 4:

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla



Step 5:

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente



Step 6:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina

Appendice 6

Come indossare la semimaschera facciale

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



1
Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



2
Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



3
Posizionare l'elastico superiore sulla nuca.
Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



4
Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso.
Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità.
Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



5
La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.
Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione
• Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
• Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



Appendice 7

Modulo autocertificazione temperatura



Università degli Studi di Messina

Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e sottoscrivere la presente scheda.

Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l'accesso in Ateneo.

Il/la sottoscritto/a, _____

Nome _____

Cognome _____

Matricola: _____

Dipartimento/Struttura di Appartenenza _____

(Solo per esterni) Azienda /Ente : _____

(solo per esterni) Telefono e E-mail: _____

DICHIARA

- Di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dalla Legge (art. 20 comma 2 lett. e D.Lgvo 81/08) di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui i sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, e pertanto:
- Di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente.
- Di essere stato/a informato/a e di aver ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid_19 . previste nel DPCM del 25 aprile 2020.

I dati inseriti nella presente scheda saranno trattati unicamente per finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, saranno conservati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lg. 30/06/2003 n° 196.

Autorizzo pertanto il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Messina, li _____

Firma

Il presente modulo dovrà essere consegnato, tramite il servizio di portineria, al Direttore della Struttura, il quale lo conserverà, ne rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.



Appendice 8

Modulo autocertificazione appaltatori



Università degli Studi di Messina

il/la
sottoscritto/a,

Nome _____

Cognome _____

In qualità di Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dell'azienda: _____

Aggiudicataria dell'appalto CUP _____, CIG _____

Avente per oggetto: _____

Aggiudicato dall'Università degli Studi di Messina con atto: _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi

DICHIARA

- Di aver preso visione e di essere a conoscenza delle misure di sicurezza di cui al Protocollo anticontagio adottato dall'Università degli Studi di Messina;
- Di aver adottato per la propria azienda i protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 aprile 2020 e Allegati.
- Di aver provveduto direttamente al rilevamento della temperatura di tutti gli operai presenti oggi in cantiere


Data _____

Timbro e firma

Modello da compilare a cura della ditta ogni mattina e consegnare al posto di controllo



ESEMPIO AULA




ESEMPIO AULA






ESEMPIO AULA






ESEMPIO SALA LETTURA





**ESEMPIO
LABORATORIO**

- no
- si





ESEMPIO UFFICIO

